

BANDO N. 2/2021/PRO

PROCEDURA SELETTIVA PER SOLI TITOLI, PER N. 2 POSIZIONI DI DIRIGENTE DI RICERCA – I LIVELLO PROFESSIONALE, N. 1 POSIZIONE DI DIRIGENTE TECNOLOGO – I LIVELLO PROFESSIONALE, N. 6 POSIZIONI DI PRIMO RICERCATORE – II LIVELLO PROFESSIONALE E N. 1 POSIZIONE DI PRIMO TECNOLOGO – II LIVELLO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMI 5 E 6, DEL CCNL ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEL 7 APRILE 2006.

Art. 1 - Posizioni da attribuire

1. È indetta una procedura selettiva ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione sottoscritto in data 7/04/2006 per complessive 10 posizioni così suddivise:

Profilo	Posizioni
Dirigente di Ricerca	2
Dirigente Tecnologo	1
Primo Ricercatore	6
Primo Tecnologo	1

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alla procedura selettiva i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2021, inquadrati nel livello immediatamente inferiore del profilo per il quale si concorre ed in servizio alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
2. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione è effettuata d'ufficio dall'Amministrazione.
3. Il requisito di permanenza in servizio deve essere mantenuto dalla/dal candidata/o fino al provvedimento di nomina dei vincitori.
4. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l'esclusione dalla selezione stessa. Se accertato successivamente costituisce causa di decadenza dalla progressione ottenuta. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 3 - Domanda di partecipazione - Modalità e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata e presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria inviata al protocollo dell'Ente: protocollo@inrim.it.
2. Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura, altre forme di presentazione o modalità di invio della domanda di partecipazione.
3. Le domande, compilate in conformità al modello messo a disposizione dall'INRiM (allegato 1) e sottoscritte con firma autografa o digitale, devono essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo alla pubblicazione. Non sono prese in considerazione domande

pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato o prive della sottoscrizione nelle forme sopra riportate.

4. Alla domanda dovranno essere allegati, in formato pdf:

- a. un documento di identità in corso di validità;
- b. il modulo (allegato 2) concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritto con firma autografa leggibile o con firma digitale, riportante la dichiarazione di veridicità dei contenuti del curriculum vitae;
- c. il **curriculum vitae aggiornato**, comprensivo dell'elenco di tutte le pubblicazioni e dell'elenco dei titoli valutabili secondo il presente bando alla data del 1° gennaio 2021, che deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti seguendo, **a pena di esclusione**, gli schemi allegati (sub 3, 4, 5, 6), le cui istruzioni costituiscono parte integrante del presente bando, utilizzando quello pertinente al profilo professionale cui si sta concorrendo;
- d. i **titoli**, che devono essere suddivisi secondo le tipologie previste negli ambiti 2-5 degli schemi allegati per il curriculum vitae;
- e. i **tre principali risultati dell'attività**, riportati nel sotto-ambito 1.1 del curriculum vitae, identificati da una numerazione progressiva, devono essere inviati in formato "pdf";
- f. le **pubblicazioni/prodotti** riportati nel sotto-ambito 1.2 del curriculum vitae, identificati da una numerazione progressiva, devono essere inviati in formato "pdf". I candidati possono presentare un numero **massimo** di
 - 12 pubblicazioni/prodotti nelle procedure selettive per le posizioni da primo ricercatore e primo tecnologo,
 - 17 pubblicazioni/prodotti nelle procedure selettive per le posizioni da dirigente di ricerca e dirigente tecnologo;

5. In nessun caso verranno valutati risultati, pubblicazioni/prodotti ulteriori rispetto il numero sopra indicato. Nel caso di numerosità eccedente, verranno considerati i primi risultati e pubblicazioni/prodotti nella numerosità prevista, seguendo l'ordine progressivo con cui sono elencati negli schemi allegati.

6. È fatto obbligo ai candidati di autocertificare, specificando la banca dati di riferimento e seguendo le istruzioni indicate negli schemi del curriculum vitae, gli indicatori che seguono:

- numero totale sino al 2020 incluso e numero parziale (negli **ultimi cinque anni** per le posizioni da primo ricercatore e primo tecnologo, negli **ultimi dieci anni** per le posizioni da dirigente di ricerca e dirigente tecnologo) degli articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali;
- il numero totale di citazioni ricevute sino al 2020 incluso, riferite alla produzione scientifica complessiva;
- l'indice di Hirsch complessivo (H-index) fino al 2020 incluso.

7. L'orizzonte temporale parziale citato precedentemente, pari a cinque ovvero dieci anni, è incrementato, in caso di documentati congedi/aspettative nel periodo in esame, secondo quanto di seguito indicato:

- interruzioni per maternità: il tempo limite è anticipato di 18 mesi per ciascun figlio;
- interruzioni per paternità: il tempo limite è anticipato della quantità effettiva di congedo di paternità utilizzato per ciascun figlio;
- malattie di lunga durata (superiori ai 90 giorni).

8. Le comunicazioni inerenti la presente procedura sono inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale interessato.

9. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia. L'INRiM effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.

10. Non verrà presa in considerazione eventuale ulteriore documentazione, diversa da quella richiesta dal presente bando, presentata dalla/dal candidata/o.

Art. 4 - Commissioni esaminatrici

1. Le tre Commissioni esaminatrici, distinte con riferimento ai profili di (1) primo ricercatore, (2) dirigente di ricerca e (3) Dirigente tecnologo e primo tecnologo, vengono nominate, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore Generale dell'INRiM. Ognuna è costituita da cinque componenti effettivi, uno dei quali designato come Presidente. È facoltà dell'INRiM nominare, inoltre, due supplenti, uno dei quali destinato ad assumere, in caso di necessità, la funzione di Presidente. Nell'ipotesi di motivata rinuncia o indisponibilità per cause sopravvenute di un componente effettivo, subentrerà il supplente, se già individuato. Nel caso, si procede alla sua sostituzione senza alcun ulteriore atto.

2. INRiM individua i segretari delle Commissioni tra il proprio personale dipendente.

3. Il decreto di nomina delle Commissioni è pubblicato sulla pagina del sito Internet dell'INRiM nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso - Riservati al personale.

4. Le Commissioni devono tenere la prima riunione non oltre il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione di nomina da parte dell'Amministrazione.

5. Nella prima riunione le Commissioni fissano il termine di conclusione del procedimento.

6. Le riunioni delle Commissioni possono avere luogo anche con modalità telematiche.

Art. 5 – Punteggi massimi

1. Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 4, dispongono di 100 punti, così ripartiti:

- per il profilo di **Dirigente di Ricerca**

1 Prodotti scientifici (pubblicazioni, brevetti e altri prodotti scientifici)

1.1 Tre principali risultati dell'attività di ricerca max punti 9

1.2 Pubblicazioni scientifiche presentate (numerosità max 17) max punti 8

1.3 Produzione scientifica complessiva (con specifica evidenza
di quella riferita agli ultimi 10 anni) max punti 6

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 2 | Prodotti metrologici | |
| 2.1 | Attività funzionale ai certificati di taratura | max punti 8 |
| 2.2 | Stesura e mantenimento di CMC | max punti 5 |
| 2.3 | Confronti metrologici internazionali | max punti 4 |
| 3 | Progetti di ricerca (internazionali e nazionali, pubblici ed industriali) | max punti 25 |
| 4 | Incarichi (internazionali, nazionali e gestionali) | max punti 20 |
| 5 | Terza missione (economica e sociale) | max punti 15 |
- per il profilo di **Dirigente Tecnologo**
- | | | |
|-----|--|--------------|
| 1 | Prodotti tecnico-scientifici (pubblicazioni, brevetti, rapporti tecnici/professionali, relazioni tecniche ed altri prodotti scientifici/tecnici) | |
| 1.1 | Tre principali risultati dell'attività tecnico-scientifica | max punti 8 |
| 1.2 | Prodotti tecnico-scientifici presentati (numerosità max 17) | max punti 5 |
| 1.3 | Produzione tecnico-scientifica complessiva (con specifica evidenza di quella riferita agli ultimi 10 anni) | max punti 4 |
| 2 | Prodotti metrologici | |
| 2.1 | Attività funzionale ai certificati di taratura | max punti 10 |
| 2.2 | Stesura e mantenimento di CMC | max punti 8 |
| 2.3 | Confronti metrologici internazionali | max punti 5 |
| 3 | Progetti di ricerca (internazionali e nazionali, pubblici ed industriali) | max punti 25 |
| 4 | Incarichi (internazionali, nazionali e gestionali) | max punti 20 |
| 5 | Terza missione (economica e sociale) | max punti 15 |
- per il profilo di **Primo Ricercatore**
- | | | |
|-----|---|--------------|
| 1 | Prodotti scientifici (pubblicazioni, brevetti e altri prodotti scientifici) | |
| 1.1 | Tre principali risultati dell'attività di ricerca | max punti 17 |
| 1.2 | Pubblicazioni scientifiche presentate (numerosità max 12) | max punti 10 |
| 1.3 | Produzione scientifica complessiva (con specifica evidenza di quella riferita agli ultimi 5 anni) | max punti 8 |
| 2 | Prodotti metrologici | |
| 2.1 | Attività funzionale ai certificati di taratura | max punti 13 |
| 2.2 | Stesura e mantenimento di CMC | max punti 7 |
| 2.3 | Confronti metrologici internazionali | max punti 5 |
| 3 | Progetti di ricerca (internazionali e nazionali, pubblici ed industriali) | max punti 16 |

- | | | |
|---|--|--------------|
| 4 | Incarichi (internazionali, nazionali e gestionali) | max punti 12 |
| 5 | Terza missione (economica e sociale) | max punti 12 |

- per il profilo di **Primo Tecnologo**

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 1 | Prodotti tecnico-scientifici (pubblicazioni, brevetti, rapporti tecnici/professionali, relazioni tecniche ed altri prodotti scientifici/tecnici) | |
| 1.1 | Tre principali risultati dell'attività tecnico-scientifica | max punti 13 |
| 1.2 | Prodotti tecnico-scientifici presentati (numerosità max 12) | max punti 7 |
| 1.3 | Produzione tecnico-scientifica complessiva (con specifica evidenza di quella riferita agli ultimi 5 anni) | max punti 5 |
| 2 | Prodotti metrologici | |
| 2.1 | Attività funzionale ai certificati di taratura | max punti 17 |
| 2.2 | Stesura e mantenimento di CMC | max punti 10 |
| 2.3 | Confronti metrologici internazionali | max punti 8 |
| 3 | Progetti di ricerca (internazionali e nazionali, pubblici ed industriali) | max punti 16 |
| 4 | Incarichi (internazionali, nazionali e gestionali) | max punti 12 |
| 5 | Terza missione (economica e sociale) | max punti 12 |

2. Tutti i requisiti, gli stati e le qualità devono fare riferimento ed essere posseduti alla data del 1° gennaio 2021 e devono essere di pertinenza al profilo ricoperto.
3. Non possono risultare vincitori le/i candidate/i che non ottengano un punteggio almeno pari a **60/100** nella valutazione dei titoli.

Art. 6 - Valutazione comparativa

1. La Commissione esaminatrici effettuano la valutazione comparativa tra i candidati, con riferimento ai seguenti cinque ambiti descritti negli schemi allegati (sub 3, 4, 5, 6) per i curriculum vitae:

- (1) Prodotti scientifici oppure prodotti tecnico-scientifici;
- (2) Prodotti metrologici
- (3) Progetti di ricerca (internazionali e nazionali, pubblici ed industriali)
- (4) Incarichi (internazionali, nazionali e gestionali)
- (5) Terza missione (economica e sociale)

2. Le Commissioni esaminatrici, nel corso della prima riunione, provvedono a determinare i criteri per la valutazione dei cinque ambiti, tenendo conto dei punteggi massimi attribuibili secondo il precedente art. 5. I criteri verranno pubblicati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori.

3. Solo nel caso in cui la valutazione di almeno un candidato superi il punteggio massimo attribuibile per un ambito ovvero per un sotto-ambito, allora si dovrà procedere alla normalizzazione

delle valutazioni di tutti i candidati per quell'ambito ovvero per quel sotto-ambito.

4. Le modalità di svolgimento della valutazione nei singoli ambiti sono di seguito descritte:

(1) Prodotti scientifici oppure prodotti tecnico-scientifici.

Con riferimento allo schema utilizzato dai candidati per la presentazione del curriculum vitae, la Commissione esprime una valutazione su ciascuno dei tre seguenti aspetti, numerati come 1.1 – 1.3 negli schemi allegati.

Per quanto riguarda i tre principali risultati dell'attività (di ricerca o tecnico-scientifica), alla Commissione è richiesto in particolare di esprimersi esplicitamente in merito alla sussistenza di elementi tangibili e verificabili che mostrino che i risultati presentati:

- sono originali, significativi e frutto del contributo determinante, prevalente e chiaramente riconoscibile del candidato;
- hanno avuto ampia diffusione e riconoscimenti presso la comunità internazionale;
- qualificano il candidato, come un esperto internazionale nella propria area di competenza.

Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, alle Commissioni è richiesta

- la determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- di valutare la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- di tenere conto della collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica dei candidati, le Commissioni si avvalgono anche dei seguenti indicatori bibliometrici di riferimento:

- il numero totale fino al 2020 ed il numero parziale (negli **ultimi cinque anni** per le posizioni da primo ricercatore e primo tecnologo ovvero negli **ultimi dieci anni** per le posizioni da dirigente di ricerca e dirigente tecnologo, con le estensioni temporali previste dal settimo comma dell'art.3) degli articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali; il numero totale di citazioni ricevute fino al 2020 incluso, riferite alla produzione scientifica complessiva;
- l'indice di Hirsch complessivo (H-index) fino al 2020 incluso.

Infine, per quanto riguarda la valutazione della produzione tecnica complessiva, le Commissioni devono valutare la continuità temporale, il filo conduttore e la specificità della produzione tecnica complessiva del candidato, evidenziando gli elementi tangibili e verificabili a supporto dell'impatto tecnico prodotto, sia all'interno della comunità metrologica, come pure al di fuori della stessa, includendo gli utenti finali di altre comunità scientifiche e/o tecniche.

(2) Prodotti metrologici.

Con riferimento allo schema utilizzato dai candidati per la presentazione del curriculum vitae, la Commissione esprime una valutazione su ciascuno dei tre seguenti aspetti, numerati di seguito e negli schemi allegati come 2.1 – 2.3. Le Commissioni devono valutare le soluzioni tecnologiche e/o modelli e metodologie innovative; composizioni, disegni, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software funzionali

- 2.1 allo sviluppo ed al mantenimento dell'attività metrologica per l'erogazione dei servizi metrologici sotto forma dei certificati di taratura;
- 2.2 allo sviluppo ed al mantenimento delle "Calibration and Measurement Capabilities" (CMC), riconosciute ufficialmente sul database del BIPM ed attualmente attive;
- 2.3 allo svolgimento delle "Interlaboratory Comparisons" (ILC), riconosciute ufficialmente sul database del BIPM (ossia "Key Comparison" e "Supplementary Comparison"), meglio ancora se coordinate da INRiM.

Le Commissioni devono valutare in particolare gli elementi tangibili e verificabili che mostrino che i risultati presentati:

- sono originali, significativi e frutto del contributo determinante, prevalente e chiaramente riconoscibile del candidato;
- qualificano il candidato come un esperto di elevata reputazione internazionale nella propria area di competenza;
- hanno contribuito ad incrementare il fatturato specifico riconducibile all'attività stessa.

(3) Progetti di ricerca (internazionali e nazionali, pubblici ed industriali).

Le Commissioni devono valutare le responsabilità e la partecipazione dei candidati a (i) progetti ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari (nazionali ed internazionali), come pure a (ii) quelli che prevedano accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore (nazionali ed internazionali).

Nell'ambito della prima categoria, le Commissioni devono dare particolare rilievo al ruolo di proponente principale (principal investigator, PI) dei progetti "ERC Grant". Le Commissioni devono circostanziare bene il contributo individuale apportato dal candidato, sulla base di elementi tangibili e verificabili. Le Commissioni devono anche pesare in modo differente il punteggio attribuito alla singola responsabilità ovvero partecipazione, sulla base del valore complessivo del finanziamento previsto per INRiM e, in generale, dell'estensione delle attività INRiM nel progetto considerato.

(4) Incarichi (internazionali, nazionali e gestionali).

Le Commissioni devono valutare gli incarichi e la loro rilevanza quali:

- la responsabilità di gestione di Divisione o di Settore presso INRiM;
- la responsabilità di Unità Organizzativa, di Servizio, di grande infrastruttura, di laboratorio, di gestione di apparato sperimentale, di Campioni Nazionali delle unità di misura, di struttura di valenza scientifica;
- la presidenza oppure la partecipazione ai "Technical Committees" (TCs) di EURAMET o di altre

organizzazioni internazionali;

- la presidenza oppure la partecipazione ai “Consultative Committees” (CCs) del BIPM;
- la presidenza oppure la partecipazione a comitati di Standardizzazione;
- altri titoli relativi ad incarichi, non classificabili nelle sopraindicate fattispecie;

così come pure le responsabilità ed i riconoscimenti di natura prettamente scientifica per la gestione e la promozione dell’attività scientifica quali:

- gli interventi su invito e keynote in congressi internazionali (debitamente dimostrati);
- la partecipazione a Comitati di Redazione (Editorial Board) di riviste e giornali scientifici nazionali o internazionali;
- la responsabilità di “Editor di special issues”;
- la presidenza o altro ruolo decisionale in congressi o eventi scientifici nazionali o internazionali
- la responsabilità di “Program Chair” di conferenze nazionali e internazionali;
- l’ottenimento di premi e/o riconoscimenti nazionali ed internazionali assegnati da Istituzioni scientifiche di particolare rilevanza e prestigio, a livello nazionale o internazionale;
- altri titoli relativi a responsabilità e riconoscimenti di natura prettamente scientifica, non classificabili nelle sopraindicate fattispecie.

In ogni caso, le Commissioni devono ben circostanziare il contributo individuale apportato dal candidato, sulla base di elementi tangibili e verificabili, al fine di stimare l’impatto reale di questi incarichi e/o riconoscimenti.

(5) Terza missione (economica e sociale).

Le Commissioni devono valutare la terza missione, sia con valenza economica, quali

- attività di trasferimento tecnologico;
- partecipazione a spin-off;
- attività didattica di diffusione tecnica e di formazione presso imprese e/o soggetti istituzionali non accademici;
- brevetti;

come pure quella con valenza sociale, quali

- attività didattica, di diffusione scientifica e di formazione dei giovani alla ricerca, svolta sia a livello nazionale che internazionale, soprattutto in ambito accademico;
- prodotti di comunicazione/divulgazione scientifica, mostre ed esposizioni organizzate;

come pure altri titoli relativi alla terza missione, non classificabili nelle sopraindicate fattispecie.

In ogni caso, le Commissioni devono ben circostanziare il contributo individuale apportato dal candidato, sulla base di elementi tangibili e verificabili, al fine di stimare l’impatto reale di queste attività.

Le Commissioni esaminatrici, sulla base della votazione complessiva conseguita dai candidati,

formulano le graduatorie.

5. Nei casi di parità di punteggio complessivo la preferenza, nella rispettiva selezione, è determinata nell'ordine:

- dalla maggiore anzianità di profilo;
- dalla maggiore anzianità di servizio;
- dalla minore età anagrafica.

Art. 7 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Fracassi. Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richieste alla UO Sviluppo Risorse Umane tramite posta elettronica all'indirizzo: risorse_umane@inrim.it.

Art. 8 - Approvazione atti – attribuzione livelli - decorrenza

1. Con provvedimento del Direttore Generale, verificata la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui al precedente art. 6, comma 3, sono individuati i vincitori.

2. Nel caso in cui riscontri vizi formali, il Responsabile del procedimento, entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione degli atti della procedura selettiva, rinvia con provvedimento motivato gli atti medesimi alla Commissione, fissando un termine per la relativa regolarizzazione.

3. Le progressioni di livello sono attribuite fino alla concorrenza dei posti indicati all'art. 1, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio dell'anno di indizione della procedura di selezione.

4. Le graduatorie sono pubblicate in via telematica sul sito Internet dell'INRiM nella apposita sezione della sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti alla gestione del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura stessa, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alle unità organizzative Trattamento economico del personale e Sviluppo delle Risorse Umane e alla commissione valutatrice anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa europea.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla procedura e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura stessa.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell'INRiM.
6. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore generale dell'INRiM.
7. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
8. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
9. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'INRiM.
10. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti della selezione, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui al "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRiM e al diritto di accesso ai documenti amministrativi", consultabile sul sito INRiM nella sezione "Atti generali – Regolamenti, disciplinari, atti generali" dell'Amministrazione trasparente.

Art. 11 - Pubblicità

1. Il presente bando di selezione è pubblicato sul sito Istituzionale dell'INRiM e divulgato tramite posta elettronica agli indirizzi istituzionali del personale.

IL DIRETTORE GENERALE

Moreno Tivan